



PDF Eraser Free

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente Relatore
GENOVESE	
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE –  
Opposizione a  
proposta di  
definizione ex art.  
380-bis c.p.c.  
Ud.27/10/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 21663/2022 R.G. proposto da:

. elettivamente domiciliato in LEGNANO via don  
Emanuela Cattaneo, presso lo studio dell'avvocato VERDINI  
VALENTINA (VRDVNT81E49B300B) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO  
COMMISSIONE  
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI MILANO;

-intimati-



**PDF Eraser** avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 938/2019 depositata il

15/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Presidente FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

**FATTI DI CAUSA**

Il Tribunale di Milano, con decreto emesso in data 27.06.2022, ha respinto il ricorso proposto da , cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione Territoriale gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Avverso il suddetto decreto, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui chiede di partecipare all'eventuale udienza pubblica di discussione.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis è del seguente tenore: *"Ritenuto che, essendo la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 35 bis, tredicesimo comma, d.lgs. 25/2008, il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez. Un. n. 15177/2021)"*.

Non occorre riassumere i motivi di ricorso, ritenendo il Collegio di condividere il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c., profilandosi l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura.



PDF Eraser Free

Invero, la procura, depositata in data 29.07.2022 contestualmente

Numero sezionale 4801/2023

Numero di raccolta generale 30305/2023

Data pubblicazione 31/10/2023

al ricorso, è priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 35-*bis*, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008, con conseguente inammissibilità del ricorso per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte.

Le Sezioni Unite, infatti, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l'art. 35-*bis*, tredicesimo comma citato (nel testo risultante dalla conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni, ad opera della l. 13 aprile 2017, n. 46), sesto periodo, nella parte in cui prevede che, nella materia della protezione internazionale, *«la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato»* e che *«a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima»*, richiede un ulteriore elemento di specialità rispetto all'ordinaria ipotesi di rilascio della procura speciale per il ricorso di cassazione, regolata dall'art. 365 c.p.c., contemplando l'onere per il difensore di certificare specificamente la data di conferimento della procura, che deve essere conferita posteriormente al momento della pubblicazione della decisione impugnata.

Peraltro, la Corte costituzionale, investita, con ordinanza di questa Corte di Cassazione del 23 giugno 2021, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-*bis*, comma 13, sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come interpretato dalle Sezioni unite civili, ha dichiarato non fondata la questione, con sentenza n. 13/2022.

Occorre, infine, chiarire che l'originaria mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore non può essere sanata da un rilascio postumo (come nel caso di specie, contestuale al deposito dell'istanza di decisione del ricorso) poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente



PDF Eraser Free

all'atto del conferimento della procura che viene depositata unitamente al ricorso, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020).

In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-*bis* c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, nell'aver chiesto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.380-*bis* c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. 32001/2022), condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.



# PDF Eraser Free

Art. 13 comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 27/10/2023.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

